



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro**

composta dai Magistrati:

Dott. Giovanni Picciau
Dott. Roberto Vignati
Dott.ssa Laura Bertoli

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 926 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - avverso la sentenza n. 16/2024 in data 23 gennaio 2024, Giudice Dott.ssa Federica Cattaneo - posta in decisione il 18 settembre 2025

promossa da

EasyJet Airline Company Limited in persona del Dott. Lorenzo Lagorio, in qualità di procuratore speciale della stessa, con sede legale in Lonate Pozzolo (VA), rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Federico Strada, Tommaso Erboli e Stefano Petri ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Via della Posta n. 7;

appellante

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Maio e dall'Avv. Grazia Guerra del Foro di Milano, i quali eleggono domicilio ai fini di causa in Milano, via Savarè 1, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'I.N.P.S..

appellato

OGGETTO: Indennità di volo - Contribuzioni ex art. 51 c. 6 TUIR.

Conclusioni per l'appellante:

“accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 16/2024 del Tribunale di Varese, pubblicata il 26 febbraio 2024, accogliendo le domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”

Conclusioni per l'INPS:

“Voglia l'Ill.ma Corte adita, respingere l'avverso ricorso in appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Varese n. 16 del 2024, con condanna di



parte appellante alle somme riportate nella diffida ad adempiere del 2.9.2021. Con vittoria di spese ed onorari.”

Fatto e motivi della decisione

Con la sentenza n. 16 del 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Varese, pronunciando sul ricorso proposto da EasyJet Airline Company Limited nei confronti dell'INPS per contestare la diffida ad adempiere Prot. 1500.2./09/2021.0588408 - notificata da INPS il 3.09.2021 ed emessa sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002893/DDL del 2/9/2021- compensando nella misura di 1/10 le spese del grado per il resto poste a carico della ricorrente, ha dichiarato l'insussistenza del (solo) credito INPS pari a € 37.258,58 per contributi e somme aggiuntive relativi alla voce indennità permesso sindacale (codice 3611) riferita al periodo maggio 2017/dicembre 2019, rigettando per il resto il ricorso e sancendo la legittimità della residua pretesa creditoria dell'Istituto di € 5.291.352,00 (=€5.328.610,58-€37.258,58) di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002893/DDL del 02.09.2021 e successiva diffida.

A seguito di altre due analoghe iniziative conseguenti a verifiche ispettive, con la diffida ad adempiere odiernamente contestata, l'INPS aveva chiesto a EasyJet il pagamento dell'importo di € 3.264.353,56 a titolo di contributi previdenziali obbligatori per il periodo dal 1/2017 al 12/2019 e di € 2.064.257,02 a titolo di somme aggiuntive previste dalla legge vigente in materia per il periodo dal 1/2017 al 12/2019 e così, dunque, complessivi € 5.328.610,58.

All'esito dei propri accertamenti, l'INPS aveva contestato alla Società di navigazione aerea la mancata contribuzione per le seguenti voci:

- indennità di posizionamento per assistenti di volo e piloti (identificate sul Libro Unico del Lavoro con i codici 2836 e 2837);
- riserva in aeroporto (2838) ;
- indennità di tratta istruttore (2878);
- indennità di volo straordinaria (c.d. “Loyalty Bonus”)(2810);
- indennità permesso sindacale (3611);
- indennità di flessibilità di turno (2876);
- indennità integrativa di volo (2833);
- indennità di volo pilot manager (2885);
- indennità di volo first officer (2902);

In sostanza, gli Ispettori dell'Ente previdenziale avevano ritenuto che tali voci retributive non fossero riconducibili all'attività di volo effettuata dai dipendenti di easyJet e che **pertanto le stesse non potessero essere sottoposte alla peculiare disciplina contributiva delle indennità di volo di cui all'art. 51, co. 6 del TUIR.**

Al riguardo, la norma dell'art. 51 prevede che *"Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, (...) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare" e art. 13, comma 19, D.L. n. 145/2013 "per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella*



misura del 50 per cento del loro ammontare”), e quindi, di tipologie differenti, circostanza confermata dalla prassi di settore e dall'uso da parte della generalità delle compagnie aeree.

Ciò premesso, la Società aveva eccepito l'intervenuta decadenza dell'INPS dal potere di muovere le contestazioni di cui al verbale siccome notificato oltre il termine di 90 giorni previsto per la contestazione degli addebiti amministrativi di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/1981.

Inoltre, le suddette indennità, espressamente previste dalla contrattazione collettiva applicata conformemente all'art. 907 cod. nav., erano da qualificare quali *“indennità di volo”* in quanto riferibili ad attività di volo con conseguente possibilità di beneficiare del relativo trattamento contributivo ridotto.

Erano poi inapplicabili le sanzioni previste per la fattispecie dell'evasione contributiva, essendo configurabile al più un caso di omissione contributiva.

Da ultimo, l'Azienda aveva sostenuto che i conteggi dell'Istituto di cui all'Allegato 1 del verbale di accertamento erano errati con riferimento alla voce 3611 (indennità per attività sindacale), non avendo l'INPS considerato che dal maggio 2017 la Compagnia aveva sottoposto ad imposizione contributiva il 100% di tale voce.

Costitutosi in giudizio, l'INPS aveva evidenziato come le indennità oggetto dell'accertamento non fossero svincolate da una effettiva attività di volo restando pertanto integralmente assoggettate a contribuzione piena, trattandosi peraltro di emolumenti compensativi riferiti ad attività d'ufficio, a terra, sindacale o per remunerare la fedeltà aziendale. Nel corso del giudizio l'Istituto ha ritenuto nulli gli addebiti relativi alle indennità per attività sindacale, rideterminando la propria pretesa nella differenza tra quanto risultante dal verbale e l'importo di € 37.258,58.

All'esito dell'istruttoria, essenzialmente condotta mediante escussione testimoniale degli ispettori dell'INPS, il Tribunale ha disatteso la prospettazione della Società respingendo il ricorso tranne per quanto richiesto in relazione alle indennità di attività sindacale.

Preliminarmente, il Giudice ha superato l'eccezione di decadenza sollevata dalla società ex art. 14, co. 2 L. 689/1981, osservando che la giurisprudenza di legittimità aveva sancito l'inapplicabilità di detto art. 14 alla fattispecie di causa e, in ogni caso, alla luce della complessità dell'accertamento effettuato dagli ispettori, il tempo impiegato per l'accertamento sarebbe stato comunque congruo per via dell'ingente mole di documenti scrutinati.

Nel merito, il quadro normativo di riferimento era relativo alla indennità di volo di cui all'art. 907 cod. nav. ai sensi del quale: *“Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”*, e le agevolazioni contributive erano quelle ex artt. 51, co. 6 TUIR e 13, co. 19 del D.L. 145/2013.

Per giunta, come stabilito dalla Corte di Cassazione, nelle ipotesi, come quella di causa, derogatorie rispetto al generale principio dell'assoggettamento a contribuzione di tutte le somme erogate dal datore di lavoro al prestatore di lavoro in relazione alla sua attività, incombeva senz'altro al datore di lavoro intenzionato a beneficiare



dell'agevolazione ex art. 51 cit. l'onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti applicativi dello sgravio.

Ciò premesso, il Tribunale ha notato che, secondo la Cassazione, “il regime fiscale privilegiato” può essere giustificato solo quando il lavoratore svolga un servizio di volo effettivo. Nel caso in cui l'erogazione dell'indennità di volo sia scollegata da un servizio a bordo dell'aeromobile verrebbe *“meno la ragione giuridica della esenzione e la somma diventa totalmente tassabile come retribuzione. La riduzione della tassabilità della indennità, prevista da una norma di carattere “correttivo ed integrativo”, come quella di cui al citato art. 6, si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo, e non può essere estesa oltre la previsione della norma”* (Cass. 01/07/2004, n. 12059)” (v. ex multis da ultimo Cass., sent. n. 6680 del 2023). Tale indennità deve, infatti, intendersi comprensiva di una componente di natura risarcitoria, in quanto strettamente correlata al rischio di volo.

Oltretutto, essendo l'art. 51, co. 6 TUIR una norma derogatoria del generale obbligo di contribuzione, essa era di stretta interpretazione e non estensibile in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore.

Il Tribunale ha perciò ritenuto che la ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio di dimostrare che le indennità di cui è causa erano state corrisposte con stretto riferimento al servizio durante il volo e, peraltro, easyJet non aveva formulato alcun capitolo di prova in ordine al concreto contenuto delle attività di volta in volta in considerazione.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che:

- l'indennità di volo straordinaria (c.d. “Loyalty Bonus”)(2810) rappresenta un emolumento che risulta essere corrisposto in maniera fissa in occasione dell'anniversario di assunzione, inoltre, esso non viene corrisposto in alcuna misura se il pilota, prima della data di corresponsione dell'importo, abbia già dato il preavviso di dimissioni o ricevuto il preavviso di licenziamento: *“risulta pertanto assente la necessaria correlazione dell'elargizione dell'indennità in esame con l'attività di volo; né la stessa può essere ricondotta ad una sorta di maggiorazione dell'indennità di volo minima garantita, proprio in considerazione delle peculiarità appena richiamate, trattandosi in definitiva di un emolumento premiale corrisposto al dipendente che rimane in azienda”*.

- l'indennità integrativa di volo (2833) corrisponde a un'indennità corrisposta in misura fissa ai piloti apicali che, proprio in ragione delle mansioni amministrative svolte, sono occupati in minor misura in attività di volo: si tratterebbe, quindi, di una indennità atta a compensare i minori introiti a titolo di indennità di volo, dunque non correlata in alcun modo al servizio di volo;

- l'indennità di posizionamento per assistenti di volo e piloti (identificate sul Libro Unico del Lavoro con i codici 2836 e 2837) è un' indennità corrisposta al personale quando deve essere spostato in un aeroporto presso il quale inizierà il servizio di volo; durante lo spostamento, il lavoratore è considerato in servizio, tuttavia non è membro dell'equipaggio dell'aereo ma trasportato come passeggero: si tratterebbe, pertanto, di indennità non strettamente collegata alla prestazione di servizio in volo, semmai propedeutica alla stessa in quanto il servizio in volo inizierà al termine del posizionamento;

- la riserva in aeroporto (2838) viene corrisposta al personale chiamato a presenziare nei locali aeroportuali nell'eventualità che altro personale sia impossibilitato a volare e al fine di sostituirlo; in caso di sostituzione, l'indennità non viene corrisposta e il



dipendente si vede riconoscere l'indennità di volo; trattasi pertanto di somme corrisposte in assenza di servizio di volo;

- l'indennità di flessibilità di turno (2876) viene corrisposta al personale che dà la disponibilità alla flessibilità del turno, in funzione compensativa della circostanza di non avere un turno fisso; se il pilota lavora meno del 50% del mese non matura alcun diritto all'indennità; trattasi pertanto di indennità non correlata all'attività di volo svolta;

- l'indennità di tratta istruttore (2878) è giornaliera riconosciuta e versata al fine di remunerare la specifica attività di istruttore svolta e altresì in funzione compensativa della mancata retribuzione per le ore di volo non effettuate a causa dello svolgimento di tali mansioni: anche in questo caso, si tratterebbe, pertanto, di indennità non connessa al servizio di volo, bensì corrisposta proprio in funzione compensativa del mancato svolgimento dello stesso;

- l'indennità di volo pilot manager (2885) rappresenta un'indennità corrisposta ai piloti che rivestono la qualifica di comandante di base, per la delicata attività svolta nonché in funzione compensativa delle ore di volo non svolte, pertanto anch'essa non è correlata ad attività di volo;

- l'indennità di volo first officer (2902) costituisce un'indennità corrisposta ad alcuni piloti, per la specifica attività svolta nonché in funzione compensativa delle ore di volo non svolte, e pertanto non è correlata ad attività di volo;

- l'indennità permesso sindacale (3611): siccome attribuita ai dipendenti fruitori di permessi per lo svolgimento di attività sindacale, non è neppure essa correlata all'attività di volo.

Il primo Giudice ha perciò concluso sancendo che **“alla luce di quanto sinora osservato, le indennità esaminate non risultano essere connesse all'effettivo svolgimento di servizio in volo”**, con conseguente assoggettabilità delle stesse alla contribuzione in misura intera.

Da ultimo, il Tribunale ha riconosciuto la correttezza delle sanzioni applicate con riferimento a una vera e propria ipotesi di evasione, non potendosi configurare al suo posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, una semplice omissione contributiva allorquando il mancato versamento delle contribuzioni di legge non risulti immediatamente riscontrabile in maniera nitida dalle denunce e registrazioni obbligatorie ma richieda un vaglio ispettivo da parte dell'INPS mentre nella specie, il debito contributivo era emerso solo all'esito di un complesso accertamento previdenziale INPS (che ben poneva in luce l'elemento soggettivo rilevante in capo al debitore).

EasyJet ha proposto appello facendo valere le seguenti ragioni che trovano tutte incipit e sostegno generale comune nel quadro di fondo tracciato alle pagine da 13 a 25 dell'atto di appello sotto la capitolazione *“quadro normativo delle indennità di volo”* dove l'appellante tende a mettere in evidenza l'esistenza di istituti retributivi tutti propriamente riconducibili a quelli privilegiati dall'art. 5 comma 6 del TUIR per la contribuzione ridotta al 50% che l'INPS con la sua rivendicazione ha voluto escludere. La nota comune a tutte le indennità passate in rassegna era quella di costituire emolumenti sempre e comunque collegati alla funzione del volo anche se non sempre e comunque praticata di fatto dagli aventi diritto divenutine titolari.

Nel compiere il proprio ragionamento, l'azienda appellante prende rigorosamente le mosse dal portato dell'art. 907 del Codice della Navigazione per il quale *“Al personale*



di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi".

Secondo l'appellante, l'INPS e i suoi ispettori avevano ragionato correttamente soltanto a proposito della **indennità di volo minima garantita**, che nella visione dell'Istituto previdenziale rispondeva perfettamente all'esigenza di essere ricompresa tra le voci contemplate dal comma 6 dell'art. 5 TUIR.

Facendo leva sull'esistenza reale di voci fisse, di voci variabili, entrambe atte a dipendere da qualifiche, incarichi e anzianità di servizio del personale di volo destinatario, parte appellante tende a mettere in luce l'errore in cui è incorso il primo Giudice privilegiando senz'altro l'indirizzamento dei compensi remuneratori a uno svolgimento di fatto dell'attività di volo visto quale unico elemento legittimante di fondo per ogni indennità agganciata all'esercizio effettivo dell'attività di volo, a prescindere da una ragione attributiva concretamente correlata in linea di principio alla posizione di servizio realmente ricoperta dal personale destinatario dell'emolumento. Per questo, invia esemplificativa, easyJet si rifà all'indennità di cassa correlata alla semplice prerogativa del lavoratore in possesso anche del ruolo di cassiere che riceve tale voce retributiva indipendentemente dal fatto che si occupi in concreto delle funzioni di cassa *"Ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la suddetta indennità, a prescindere ad ogni ulteriore accertamento, a dipendenti che svolgevano in via ordinaria mansioni di cassiere)"* (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2212. Nell' stesso senso Trib. Bari, 7 maggio 2019, n. 1931, secondo cui *"l'indennità di cassa rientra è erogata dal datore di lavoro per compensare, non tanto l'attività svolta, quanto il rischio alla stessa connesso e, cioè, il rischio contabile gravante sul dipendente chiamato al maneggio di denaro per conto dell'azienda".*

Per l'appellante, stessa cosa era anche per il trasfertista abituale che è colui che per contratto è titolato a percepire una retribuzione non foriera di contribuzione in misura intera ma ridotta ai sensi del comma 6 dell'art. 5 cit., per il solo fatto di essere deputato allo svolgimento di un'attività lavorativa praticabile in luoghi sempre diversi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga realmente.

Per l'appellante, in pratica, *"Il legame con l'attività in volo, nel senso inteso dal Tribunale di Varese, non è richiesto da alcuna norma: l'ordinamento prevede infatti che l'indennità di volo compensi il rischio di volo (che è connaturato allo status di personale di volo) e non lo svolgimento di un certo quantitativo di attività di volo (non vi è alcuna norma, circolare o sentenza che richieda la commisurazione dell'indennità sulla base di ore o miglia di volo). In caso contrario, si dovrebbe ritenere che ogni IVMG sia – proprio perché svincolata da una specifica attività in volo – illegittima, e ciò non potrebbe essere."*

In tale senso, easyJet richiama la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 67/E del 4 maggio 2004, suo doc. 19, secondo la quale *"nella prassi corrente, l'indennità di volo ha perso ogni riferimento a specifiche prestazioni, costituendo piuttosto un emolumento dovuto in relazione al profilo professionale di chi è legittimato a*



percepirla, con conseguente tassabilità solo nei limiti previsti dall'art. 48 del D.P.R. n. 917 del 1986". Ed infatti, "ai fini dell'applicabilità della disposizione in esame è pertanto necessario che si tratti di indennità di volo e quindi di indennità corrisposte a dipendenti addetti al settore aereo che svolgono le funzioni connesse ed inoltre che la corresponsione dell'indennità al dipendente sia prevista dalla legge o dal contratto collettivo. Tale disposizione agevolativa trova applicazione in tutte le ipotesi in cui l'indennità in parola venga corrisposta a dipendenti del settore aereo in attività di servizio che svolgono effettivamente attività di volo".

Per l'appellante, bisogna tenere conto che “la struttura retributiva che easyJet ha concordato con i sindacati maggiormente rappresentativi del settore, prevede due macro-componenti che concorrono a formare la misura dell'indennità di volo spettante a ciascun pilota o assistente di volo: una componente fissa e una componente variabile. Alla componente fissa sono riconducibili le indennità che non dipendono dal quantum della prestazione resa in volo, ossia l'indennità di volo minima garantita (IVMG) – che è uguale per tutti i dipendenti sulla base del contratto applicato (piloti vs. assistenti di volo) – e le cui maggiorazioni dipendono:

- dalle qualifiche dei piloti (ad esempio Comandante, Primo ufficiale, Primo ufficiale senior e Secondo ufficiale);
- dalla anzianità di servizio, come per esempio l'indennità di volo straordinaria (o loyalty bonus) prevista per taluni piloti ;
- dalla modalità di effettuazione della prestazione in volo (i Piloti in "turno flessibile", § 9);
- dalle mansioni attribuite, ad esempio quelle di Istruttore o Esaminatore (cfr. § 10).

Alla componente variabile sono riconducibili le indennità la cui misura varia, mese per mese, in ragione del numero di miglia volate nel periodo di riferimento (in primis le c.d. "indennità di tratta" o "sector pay") o della particolare attività svolte, come nel caso delle attività, siano esse di volo (come nel caso del posizionamento), o delle attività prodromiche dello stesso.

Tale struttura retributiva, per quanto possa apparire complessa, è pienamente in linea con la giurisprudenza e la prassi di settore oltre che con quanto previsto da altre compagnie aeree (pur al netto delle specificità di ciascun contratto collettivo), circostanza, quest'ultima, da non dimenticare perché proprio l'art. 907 cod. nav. cita espressamente gli usi come fonte dell'indennità”.

L'odierna ricorrente richiama poi giurisprudenza tributaria secondo la quale l'indennità di volo (nella sua componente fissa) spetta solo in ragione dello status di personale di volo. Segnatamente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6000 del 1999 ha precisato che *"Può quindi ritenersi in sintesi che avendo l'indennità di volo, nella misura del minimo garantito, identica natura sia nell'erogazione mensile che nell'erogazione effettuata in occasione del pagamento della 13a mensilità e dell'indennità operativa, la stessa abbia perso, per la parte che qui rileva, ogni riferimento a specifiche prestazioni, costituendo piuttosto emolumento dovuto in relazione al profilo professionale di chi è legittimato a percepirla, con conseguente tassabilità solo nei limiti previsti dall'art. 48 D.P.R. 917-86"*.

Ma il riferimento giurisprudenziale reputato dalla Società tendenzialmente esaustivo sarebbe quello a Cass. n. 6680/2023 ove è stato notato che *“Seppur sia vero che in gran parte i precedenti di questa Corte in tema di tassabilità integrale anche dell'indennità di volo non ricollegata all'attuale servizio (Cass. 28/06/2013, n. 16319; Cass. 21/12/2015, n. 25642; Cass. 20/09/2017, n. 21885; Cass. 21/03/2018, n. 7006)*



sono riferiti al personale militare, va rilevato che la disposizione della cui asserita violazione si tratta, cioè l'art. 51, comma 6, TUIR, in realtà fa espresso riferimento a qualsiasi sorta di indennità di volo laddove statuisce il regime fiscale privilegiato, tra l'altro, alle "indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo", e la disposizione, appunto in quanto prevede una deroga alla normale assoggettabilità del reddito all'imposta diretta, non può che essere di stretta interpretazione. Proprio in un precedente riferito a una controversia coinvolgente un pilota civile, pur riferita alla ridotta tassabilità dell'indennità di trasferta, si legge che il regime fiscale privilegiato "può essere giustificato solo quando il lavoratore svolge un servizio di volo effettivo". Questa conclusione discende dal richiamo operato dal D.P.R. n. 131 del 1978, art. 6, all'art. 907 c.n.. Quest'ultima norma stabilisce che "Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi". Nel caso in cui l'erogazione di questa indennità sia scollegata da un servizio a bordo viene meno la ragione giuridica della esenzione e la somma diventa totalmente tassabile come retribuzione. La riduzione della tassabilità della indennità, prevista da una norma di carattere "correttivo ed integrativo", come quella di cui al citato art. 6, si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo, e non può essere estesa oltre la previsione della norma" (Cass. 01/07/2004, n. 12059). L'indennità in parola in effetti, a prescindere dalla categoria per la quale sia prevista, ha sempre una natura risarcitoria del rischio di volo (Cass. 25642-2015), che non può essere ricondotta alle somme corrisposte a titolo di trattamento di quiescenza (il che risponde anche alla prassi dell'amministrazione come si ricava dalla Risoluzione dell'Agenzia 15 gennaio 2008, n. 11/E).

Peraltro, non è certo sindacabile in sede giudiziale la scelta discrezionale del legislatore di non compensare eventuali diversità di incidenza dell'attività di volo nelle varie categorie (come affacciate dal ricorrente) tramite un beneficio fiscale maggiore o più esteso, piuttosto che tramite altre forme che qui non vengono in rilievo né vengono prese in considerazione dalle parti.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto.

La disposizione di cui all'art. 51, TUIR, va interpretata nel senso che essa si riferisce alle indennità ed alle maggiorazioni ricollegate all'attività di volo o di navigazione (ed alle altre contemplate dalla norma), siano esse svolte da piloti militari che civili, corrisposte in costanza di servizio, per cui – pur essendo le stesse indennità riferite alla pregressa attività in parola – la relativa parziale esenzione non potrà essere riconosciuta a quanto corrisposto invece a titolo di trattamento di quiescenza, anche laddove le relative somme siano calcolate tenendo conto delle suddette indennità e maggiorazioni".

In pratica, secondo easyJet, il Tribunale si è erroneamente limitato ad affermare che "il regime fiscale privilegiato può essere giustificato solo quando il lavoratore svolge un servizio di volo effettivo".

Il dato va invece letto in relazione al tema, affrontato in tale sentenza di legittimità, che atteneva alla richiesta dell'assoggettamento di una indennità di quiescenza al regime agevolato: al riguardo, la Cassazione aveva precisato proprio che il presupposto dell'agevolazione non è il servizio svolto, ma la circostanza per la quale il dipendente sia ancora in servizio effettivo e perciò l'indennità di volo fissa venga corrisposta a compensazione del rischio appunto connesso allo status personale.



Si nota peraltro che la Cassazione si è riferita alle "indennità ed alle maggiorazioni ricollegate all'attività di volo", con ciò confermando la possibilità di una struttura retributiva articolata come adottata dall'appellante.

Da pagina 25 in poi dell'atto di appello, vengono quindi analizzate le singole voci oggetto di gravame e vengono specificati i motivi per i quali tali voci sono da considerare a tutti gli effetti legittime indennità di volo produttive della conseguenza di cui all'art. 5 comma 6 TUIR.

1) Dell'indennità di volo straordinaria.

Quanto all'indennità di volo straordinaria l'odierna appellante precisa che quest'ultima, come si evince dalla norma collettiva, costituirebbe una maggiorazione dell'indennità di volo minima garantita, il cui importo è calcolato in percentuale sul salario base conglobato. Si tratterebbe, in sostanza, di un incremento dell'indennità di volo, corrisposto in relazione all'anzianità di servizio del pilota, avente lo scopo di premiare i piloti più anziani per l'attività di volo svolta in favore della società per più di tre anni e non viene corrisposta in caso di sospensione del rapporto di lavoro. L'art. 907 del Codice della Navigazione lascia ai contratti collettivi la possibilità di stabilire la misura e la formazione di tali indennità e, in ogni caso, tale indennità viene corrisposta solamente al personale che effettivamente presta servizio in volo e pertanto non può ritenersi scollegata dall'attività di volo. A sostegno di tale tesi richiama la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 118/2023 in cui è stato affermato che "l'indennità di volo straordinaria non è che una maggiorazione del salario base conglobato ed in particolare dell'indennità di volo minima garantita e pertanto, detti compensi, avendo la stessa natura, devono essere disciplinati nel medesimo modo". L'Azienda appellante conclude quindi nel senso che l'indennità di volo straordinaria, essendo una maggiorazione della indennità di volo minima garantita, non può che essere trattata alla stregua di quest'ultima e seguirne il trattamento normativo, fiscale e contributivo.

2) Dell'indennità di volo integrativa; dell'Indennità di volo pilot manager e dell'indennità di volo first officer.

Con un secondo motivo di gravame, la società impugna i capi della sentenza che hanno ritenuto che le indennità di volo attribuite da EasyJet ai piloti con particolari incarichi o qualifiche non possano essere considerati indennità di volo ai sensi della normativa previdenziale. Evidenzia che si tratta di integrazioni dell'indennità minima garantita e che pertanto debbano essere trattate allo stesso modo.

3) Dell'indennità di posizionamento.

Si evidenzia il legame delle indennità di posizionamento con l'attività di volo, trattandosi di indennità di tratta corrisposte per il necessario spostamento a cui è soggetto un dipendente per raggiungere la base dalla quale avrà inizio il suo piano di volo, volte quindi a compensare una effettiva attività di volo, ancorché non come membro attivo dell'equipaggio. Vi sarebbe pertanto, comunque, esposizione ai rischi di volo.

4) Dell'indennità di riserva.

Parte appellante sostiene che l'indennità di riserva avrebbe natura sostitutiva rispetto all'attività di volo: è, infatti, prevista a favore del personale chiamato a "presenziare nei locali aeroportuali della easyJet al fine di, eventualmente, sostituire membri dell'equipaggio che fossero impossibilitati a volare.



5) Dell'indennità di flessibilità di turno.

Quanto all'indennità di flessibilità di turno, precisa che la stessa è prevista al fine di compensare la maggior onerosità e il maggior disagio derivante dalla circostanza di non avere un turno fisso. Tale remunerazione avviene mediante l'integrazione dell'indennità di volo minima garantita, calcolata – al pari dell'indennità di volo straordinaria – in misura percentuale sul salario base conglobato, andando quindi a costituire una maggiorazione dell'indennità di volo minima garantita. Evidente sarebbe quindi la connessione della stessa all'attività di volo svolta.

6) Dell'indennità di volo integrativa per piloti istruttori.

Quest'ultima indennità sarebbe poi legata alla mansione e alla qualifica di istruttore e non ad un particolare “servizio in volo”, e andrebbe anch'essa interpretata alla stregua di maggiorazione dell'indennità di volo minima garantita.

7) Delle sanzioni civili applicate.

Con l'ultimo motivo di appello, la società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che la condotta di easyJet fosse qualificabile come evasione contributiva, anziché semplice omissione. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, specifica inoltre che ai fini della sussistenza di un'ipotesi di evasione contributiva, dovrà necessariamente ricorrere un mancato versamento dei contributi; l'effetto di un vero e proprio “occultamento” dell'imponibile e la dimostrazione che tale occultamento è stato realizzato in attuazione della chiara e specifica intenzione del datore di lavoro di non versare i contributi o premi. In mancanza di anche una sola di tali condizioni non sarà possibile commisurare le sanzioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b della legge n. 388 del 2000. Nel caso di specie, non possono dirsi sussistenti, né l'intenzione della Compagnia di adempiere i propri oneri contributivi né, tantomeno, può ritenersi integrato l'elemento dell'“occultamento”.

L'INPS si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria.

All'udienza del 18 settembre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

Le ragioni dell'appello non hanno fondamento sotto alcuno dei profili fatti valere, essendo prima di tutto condivisibile la lettura che il Tribunale ha dato delle condizioni che legittimano la riduzione della contribuzione previdenziale nella misura del 50 per cento -conformemente a quanto sancito dall'art. 51 comma 6 TUIR- (anche) per le attività di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo.

Sul punto, il primo Giudice ha sempre e comunque collegato la ragione della parziale esenzione contributiva ex art. 51 c. 6 cit. all'effettivo riscontro di attività lavorative demandate al personale in vista dello svolgimento di compiti di servizio strettamente connessi all'esercizio effettivo o anche solo potenziale di operazioni di volo, dovendosi in ogni caso -va ora aggiunto- sottrarre all'equivoco per cui non sarebbe l'effettivo, concreto e reale esercizio di attività di volo l'elemento da privilegiare, quanto veramente il fatto che vi sia la destinazione, puramente mansionistica, dei lavoratori a tali compiti, valendo quindi solo in tale senso la ragione giustificatrice che sta alla base del conferimento del compenso indennitario loro destinato nelle forme che sono state prese in considerazione in sede di accertamento ispettivo.



Per eliminare questo tipo di fraintendimento concettuale, il Giudice di primo grado ha prima di tutto posto l'accento sulla necessità di un riscontro pratico da parte dell'Azienda, nella specie mancato, di una corresponsione degli emolumenti *con stretto riferimento al servizio durante il volo, ed anzi risultando il contrario* (così al punto 8 a pagina 6 della sentenza); in questo senso, doveva quindi essere ritenuta dirimente una carenza dimostrativa valevole all'interno del criterio per cui è sempre il soggetto che intende fruire del beneficio di una contribuzione agevolata come eccezione rispetto alla regola, la parte tenuta a dimostrarne i presupposti fattuali e/o giuridici della propria pretesa.

In seconda analisi, il Giudice di primo grado ha orientato la sua disamina all'individuazione delle funzioni di servizio realmente coperte dal conferimento delle varie indennità, ad iniziare dalla indennità di volo minima garantita, l'unica sulla quale l'INPS aveva di fatto convenuto trattarsi di un'attività senz'altro riconducibile a quelle di volo per come previste nel comma 6 dell'art. 51 cit., derivandone l'assenza di rivendicazioni riferibili a tale elemento retributivo.

Ragionando sui molteplici contenuti delle indennità passate in rassegna da INPS ai fini della rivendicazione di cui alla diffida ad adempiere odiernamente contestata, sempre nell'ambito del punto 8 della pronuncia appellata, il Tribunale ha messo in risalto come tutti i conferimenti esaminati non avessero in realtà a che fare, soprattutto da un punto di vista concreto, con l'esercizio di attività di volo (nel senso sopra precisato).

In ciascun caso, l'elemento retributivo non era infatti correlabile all'espletamento di attività di volo, a parte quanto appena osservato a proposito dell'indennità di volo minima garantita, così era per : **(i)** l'indennità di volo straordinaria (c.d. "Loyalty Bonus") (2810) che era in misura fissa e vedeva la propria ragione attributiva in fattori remunerativi non legati ad attività di volo bensì alla durata del servizio prestato in azienda dal beneficiario in guisa di cadenzate ricorrenze premiali; **(ii)** l'indennità integrativa di volo (2833) quale compenso corrisposto in misura fissa ai piloti apicali per come parzialmente sottratti all'esercizio di attività di volo, spiccando in tal modo la carenza della ragione attributiva privilegiabile al fine degli sgravi contributivi in questione; **(iii)** l'indennità di posizionamento per assistenti di volo e piloti (identificata sul Libro Unico del Lavoro coi codici 2836 e 2837) volta a compensare strettamente gli oneri derivanti da spostamenti di servizio da un aeroporto a un altro, in tal modo esulando dal concetto di attività di volo o servizi resi in occasione di voli ; **(iv)** l'indennità di riserva in aeroporto (2838) destinata al personale chiamato a presenziare nei locali aeroportuali in vista di eventuali carenze di altro personale impossibilitato a volare e al fine di sostituirlo, con la conseguenza della non spettanza di tale emolumento sostituito, in caso di operatività della sostituzione, dall'indennità di volo, ove è più che mai evidente la carenza di un collegamento concreto e specifico con un'attività di volo; **(v)** l'indennità di flessibilità di turno (cod. 2876) corrisposta al personale disponibile alla flessibilità del turno, indipendentemente che questo si realizzi, onde lo scopo di tale voce è soltanto quello di compensare gli oneri derivanti dall'assenza di un turno fisso, anche in questo caso senza affatto assecondare esigenze corrispettive derivanti da attività di volo; **(vi)** l'indennità di tratta istruttore (cod. 2878) erogata giornalmente proprio per andare a compensare il mancato espletamento di attività di volo, laddove è la stessa ragione del conferimento che denota assenza di collegamenti con attività di volo; **(vii)** l'indennità di volo pilot manager (cod. 2885) quale compenso destinato ai piloti per attività di volo non svolte; **(viii)** l'indennità di



volo first officer (cod. 2902) anche questa destinata ad alcuni piloti per finalità remunerative analoghe a quelle sub (vii) trattandosi di una indennità corrisposta ad alcuni piloti, per la specifica attività svolta nonché in funzione compensativa delle ore di volo non svolte, pertanto non correlata ad attività di volo; in ultimo, (**ix**) le indennità di permesso sindacale volte a remunerare i corrispondenti permessi, per la quale vi è stato invero il corrispondente scorporo contributivo di € 37.258,58 asseccato dall'INPS .

Da qui la corretta e condivisibile conclusione del primo Giudice per cui “le indennità esaminate non risultano essere connesse all’effettivo svolgimento di servizio in volo” tenuto conto che ciò in questi casi è stato giustamente valorizzato non potevano quindi essere le forme di connessione con le attività di volo cui si è analogamente (nel loro ordine) rifatta l'appellante nei punti di cui sopra da 1 a 6 della sua impugnazione, proprio perché è stato esattamente dato risalto da parte del Tribunale all'attività di volo quale unico elemento circostanziale (come si è detto, effettivamente ricorrente o previsto in senso teleologico per via del tipo di mansioni assegnate) per retribuire corrispettivamente svariati servizi di volo.

Ai fini di cui si è sinora trattato, la giurisprudenza pare essere stata avara di particolari puntualizzazioni, se non quelle ricavabili, prima di tutto, da Cass. Sentenza n. 6680 del 06/03/2023 sopra già riportata e prevalentemente relativa, senza dirimenti spunti definitivi, alla situazione del titolare del trattamento di quiescenza che, per le ragioni spiegate in tale pronuncia non può essere visto quale soggetto cui ancorare gli sgravi contributivi di cui trattasi.

All'incirca con le stesse finalità si erano peraltro orientate sia Cass. Ordinanza n. 25642 del 21/12/2015 che, ancor prima, Cass. Ordinanza n. 16319 del 28/06/2013, entrambe le pronunce essendo relative al discrimine esistente tra personale in servizio e personale in quiescenza.

E, nonostante l'appellante abbia voluto richiamarla, è del tutto trascurabile il precedente di merito da lei citato quando ha richiamato la sentenza n. 118/2023 di questa Corte distrettuale, ove era stato innanzitutto stabilito, in maniera non conferente ai profili del caso ora in cognizione, che *“l'indennità di volo straordinaria non è che una maggiorazione del salario base conglobato ed in particolare dell'indennità di volo minima garantita e pertanto, detti compensi, avendo la stessa natura, devono essere disciplinati nel medesimo modo”*.

Resta infine il tema della tipologia delle sanzioni, anche questo risolto dal Tribunale conformemente a quanto oramai stabilmente opinato dalla giurisprudenza di legittimità; a proposito della diversità delle sanzioni per evasione contributiva e sanzioni per omissione contributiva pare opportuno riportarsi anche a quanto diffusamente argomentato da Cass. Sentenza 24/6/2022 n. 20446 *“Nell'interpretare il disposto dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, questa Corte - componendo con sentenza n. 28966 del 2011 un contrasto insorto all'interno di questa stessa Sezione Lavoro - ha anzitutto chiarito che, mentre nella lettera a) dell'art. 116, comma 8, I. n. 388/2000, viene fatto riferimento al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, la locuzione adoperata alla lettera b) del medesimo articolo ("in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero") si caratterizza per l'uso della disgiuntiva "o" fra le registrazioni e le denunce obbligatorie, il che, sotto il profilo strettamente letterale, indica una sostanziale parificazione della possibile connessione dell'evasione rispetto all'una o all'altra tipologia di adempimenti e comporta la conseguenza che l'omissione o l'infedeltà*



anche soltanto delle denunce obbligatorie non è di ostacolo a configurare l'ipotesi dell'evasione.

La sentenza cit. ha quindi ricordato che, sulla scorta dell'interpretazione offerta da Cass. S.U. n. 4808 del 2005 per l'art. 1, comma 217, lett. a), I. n. 662/1996, che disciplinava la fattispecie dell'omissione contributiva in modo sostanzialmente analogo a quanto adesso previsto dall'art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000, la meno grave ipotesi dell'omissione contributiva è configurabile sia nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e" registrazioni obbligatorie, sia nel mancato o ritardato pagamento di 5 contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "o" dalle registrazioni obbligatorie, precisando che l'apparente contraddittorietà della seconda ipotesi rispetto alla prima si spiega in relazione ai casi in cui, pur sussistendo obbligo di "denuncia", non vi è obbligo di "registrazioni".

E, sulla scorta di tale configurazione della fattispecie dell'omissione, che sostanzialmente riposa sul mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce "e/o" dalle registrazioni obbligatorie, ha specularmente tracciato il campo di applicazione della fattispecie dell'evasione, che a mente dell'art. 116, comma 8, lett. b), è "connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè [al] caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate".

A tale riguardo, la sentenza cit. ha anzitutto precisato che, ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni: è sufficiente a tal fine che la denuncia obbligatoria sia mancata o incompleta o non conforme al vero, dal momento che, così facendo viene nascosta all'ente previdenziale l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione (e ciò proprio mediante l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'ente l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo); né varrebbe obiettare che, qualora i rapporti e le effettive retribuzioni venissero comunque registrati, l'ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, dal momento che, in difetto di una denuncia periodica veritiera, tale conoscenza resterebbe meramente eventuale, ossia collegata ad un altrettanto eventuale accertamento condotto dall'ente, che si vedrebbe così onerato di un'incessante attività ispettiva in tutte le ipotesi che in qualunque modo gli abbiano reso possibile l'accertamento, anche a distanza di tempo, degli inadempimenti contributivi, laddove la funzionalità del sistema postula la collaborazione spontanea tra i soggetti tenuti alla regolarità del rapporto contributivo. In questo senso, ha aggiunto la sentenza in esame, l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta



mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, restando il relativo accertamento intangibile in questa sede di legittimità se non nei casi di casi di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.).

A tale orientamento (successivamente ribadito, tra le tante, da Cass. nn. 10509 del 2012, 4188 del 2013, 17119 del 2015, 5281 del 2017, 10427 del 2018) il Collegio intende qui dare continuità; ed è evidente che, alla sua stregua, la censura dell'INPS risulta affatto inammissibile, dal momento che, lungi dal configurare una violazione di legge, pretenderebbe di revocare in dubbio l'accertamento di fatto con cui i giudici territoriali, argomentando dall'avvenuta regolarizzazione dell'attività con la Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, dall'avvenuta denuncia dei redditi ai fini fiscali e dalle incertezze giurisprudenziali circa l'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti alla Gestione separata, hanno in specie escluso che il comportamento omissivo dell'odierna controricorrente fosse accompagnato dall'intenzione specifica di non versare i contributi. In tal senso, deve ritenersi che solo apparente risulti il contrasto evidenziato nell'ordinanza di rimessione tra l'orientamento cui si intende dare continuità e le fattispecie decise da Cass. n. 28700 del 2020 e 8110 del 2021 (quest'ultima peraltro adesivamente richiamata dall'INPS nella memoria ex art. 378 c.p.c.): è sufficiente rilevare che, in entrambe, questa Corte ha richiamato e dato pedissequa applicazione al principio di diritto espresso da Cass. n. 28966 del 2011, cit., e dalle successive conformi Cass. nn. 17119 del 2015 e 5281 del 2017, la questione della non intenzione specifica di occultare la base contributiva venendo logicamente in rilievo solo in conseguenza di una specifica allegazione e prova della parte interessata, che non risulta che in quei casi fosse stata sollevata e avesse formato oggetto di specifico accertamento da parte dei giudici di merito”.

L'appello va pertanto respinto come da dispositivo che segue, in cui anche le spese processuali del presente grado sono interamente compensate tra le parti in ragione, se non altro, della novità del tipo di analisi in ordine alla contribuzione agevolata ex art. 51 comma 6 TUIR per come proposta in questa sede con riferimento al tema delle indennità di volo.

Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della Società appellante.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 16/2024 del Tribunale di Varese.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.

Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della Società appellante.

Milano, 18 settembre 2025.

Il Consigliere Rel.
Roberto Vignati

Il Presidente
Giovanni Picciau

